WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS
24ORE BUSINESS SCHOOL Milano Roma
25 MASTER FULL TIME: LA CHIAVE DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO.
Servizio clienti:
tel. 02 (06) 3022.3247/3811
business.school@ilsole24ore.com
Gruppo24ORE

NORME E TRIBUTI

Domenica **27 Ottobre 2013** | Il Sole 24 ORE | www.ilsole24ore.com • @24NormeTributi

WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM/BS
24ORE BUSINESS SCHOOL Milano
4° MASTER
MANAGEMENT DEL SETTORE SANITÀ, PHARMA E BIOMED
MASTER FULL TIME
MILANO, dall'11 NOVEMBRE 2013
5 mesi (90 giornate di aula e 10 di formazione on line) e 4 di stage
Gruppo24ORE

DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

ADEMPIMENTI
Due modalità per l'invio dello spesometro
▸ in Norme e tributi

SCAMBI INTRACOMUNITARI
Gli uffici doganali premiano l'affidabilità
▸ in Norme e tributi

30 ottobre
L'entrata in vigore del nuovo Codice doganale Ue

L'ESPERTO RISPONDE
Tutti i chiarimenti per lo sconto sui mobili
▸ in allegato

Giustizia. Al congresso di Palermo la protesta dei legali under 45- Per chi è senza reddito impossibile pagare la Cassa

I giovani avvocati: servono società

Lo strumento è precluso dalla riforma - Alpa: «C'è la prateria della consulenza»

Patrizia Maciocchi
PALERMO

Con due euro al giorno gli avvocati che rischiano l'espulsione dall'Albo perché fanno fatica a pagare i contributi, possono salvarsi. Il presidente della Cassa forense Alberto Bagnoli porta al XXII congresso dell'Associazione nazionale giovani avvocati (Aiga), che si chiude oggi a Palermo, quella che dovrebbe essere una buona notizia, dopo il grido d'allarme lanciato ieri dal presidente uscente dei giovani Dario Greco.

Secondo quest'ultimo l'articolo 21 della legge forense, con la doppia imposizione dell'iscrizione contestuale Cassa-Albo e la prova della continuità nello svolgimento della professione, è lo strumento per far diminuire il numero degli avvocati, che a febbraio scorso ha toccato quota 226mila: le nuove regole metterebbero fuori gioco dai 40mila ai 100mila professionisti.

Un'eventualità evitabile secondo Alberto Bagnoli: «La bozza che abbiamo messo a punto prevede per i primi 5 anni contributi ridotti della metà rispetto all'attuale minimo. Con due euro al giorno i giovani possono avere previdenza e sanità gratuita». I giovani non si sentono però rassicurati. «Non sono iscritta alla Cassa – Spiega Virginia Dentici 30 anni, civilista – e non capisco un sistema che vuole garantire una pensione a chi non ha lavoro». La situazione resta grave anche per chi è uscito dalla fascia protetta. «Sono iscritta da 13 anni – confida Chiara Salvato 38 anni civilista – e ogni mattina mi sveglio determinata a cancellarmi: guadagno pochissimo e non posso associarmi ad altri professionisti, visto che la legge me lo vieta. In compenso pago i contributi come Giulia Bongiorno».

Contro interventi a pioggia si pronuncia il vicepresidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura Filippo Marciante: «Nel pensare agli sgravi dobbiamo tenere presente che esistono anche avvocati che "ereditano" lo studio paterno con la possibilità di guadagnare bene già dopo un anno». Qualcuno ammette di essere privilegiato. «Ho il padre avvocato e mi sono iscritta alla Cassa – confida Valentina Costanza di 39 anni, civilista – ma è un lusso che quasi nessuno dei miei colleghi si può permettere». La pensano così anche al vertice dell'Aiga. «Ammesso che con due euro al giorno il problema contributivo sia risolto – spiega Dario Greco – resta l'impossibilità di dimostrare la continuità dell'esercizio professionale per chi lavora, spesso in nero, alle dipendenze di un "dominus" che firma le cause e dispone del pacchetto clienti».

Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa difende una riforma voluta fortemente dal Cnf, ma appoggiata da tutte le componenti dell'avvocatura, Aiga compresa, che hanno scelto il male minore rispetto al rischio di finire nel calderone con altri professionisti. E se i giovani vogliono le società multi professionali e il contratto per il "fantasma" di studio, Alpa li invita a un atto di coraggio: conquistarsi le "praterie" delle consulenze.

Famiglie, single, imprese e organismi no profit affidano la risoluzione dei loro problemi ad altre categorie professionali perché percepiscono l'avvocato solo come colui che si occupa dei conflitti. Il presidente del Cnf rassicura anche sul lavoro che si sta facendo per dare le "gambe" alla legge mettendo a punto i quattordici regolamenti che gli competono. Ma i giovani non si spostano dalle loro priorità: un contratto per chi ha come cliente unico lo studio legale per cui lavora, un'organizzazione manageriale degli uffici e l'apertura di nuove aree di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riforma della professione

I REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL CNF

Oggetto dell'atto	Stato
Associazioni maggiormente rappresentative	Bozza all'esame del plenum Cnf
Codice deontologico	Bozza all'esame del plenum Cnf
Formazione continua	Bozza all'esame del gruppo di lavoro consiliare
Modalità trasmissione albi ed elenchi; elenco nazionale avvocati	Bozza in corso di elaborazione
Scuola superiore dell'Avvocatura	Bozza in corso di elaborazione
Organizzazione uffici	Bozza all'esame del plenum Cnf
Scuole forensi	Bozza all'esame del plenum Cnf
Sportello per il cittadino	Approvato in via definitiva
Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione	Approvato in via preliminare e inviato ai Consigli dell'ordine degli avvocati (Coa) e Associazioni per la consultazione
Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative	Approvato in via definitiva
Riscossione contributi	Approvato in via preliminare
Reg. elezione componenti Consigli distrettuali di disciplina	Approvato in via preliminare e inviato a Coa e Associazioni per la consultazione
Reg. procedimento disciplinare	Approvato e inviato a Coa e Associazioni per la consultazione
Parametri	Proposta inviata al ministro; bozza Dm attualmente all'esame del Consiglio di Stato e del Cnf

Fonte: Consiglio nazionale forense

IL QUADRO GENERALE

A fianco viene riportato lo stato dei lavori, al 14 ottobre, dei regolamenti di attuazione di competenza del Consiglio nazionale forense nell'ambito della nuova disciplina di ordinamento della professione. Dei quattordici riportati in tabella, due sono già in vigore (istituzione e modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche più rappresentative; sportello per il cittadino). Altri 15 regolamenti sono di competenza del ministero della Giustizia, 5 dei consigli dell'Ordine degli avvocati e uno di competenza della Cassa forense e del ministero riguardante l'applicazione dell'articolo 21, cioè l'iscrizione contestuale all'Albo e alla Cassa forense. Il Governo ha anche tre deleghe: riordino della difesa d'ufficio, testo unico dell'avvocatura; società tra avvocati

FISCO E COSTITUZIONE

Per la cartella notifica senza scorciatoie

di **Enrico De Mita**

Nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile), è applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo 26 del Dpr 602 del 1973, in forza del quale «per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del predetto decreto» n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'articolo 140 del Codice di procedura civile, cui anche rinvia l'alinea del primo comma dell'articolo 60 del Dpr 600/1973. È questo l'esito cui conduce la sentenza 258/2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 26, comma 3, del Dpr 602/73, norma che prevedeva la notificazione della cartella di pagamento, nei casi di cui all'articolo 140 del Codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall'articolo 60 del Dpr 600/73, introducendo una deroga irragionevole rispetto alla notifica dell'atto di accertamento.

La Corte ha condiviso le corrette osservazioni del giudice remittente: nella medesima ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario (cioè nei casi previsti dall'articolo 140 del Cpc), la notificazione non può legittimamente eseguirsi con modalità diverse, a seconda che l'atto da notificare sia un atto di accertamento oppure una cartella di pagamento: nel primo caso si applicherebbero le modalità previste dal già citato articolo 140; nel secondo caso, quelle previste dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 60 del Dpr 600/1973.

Il tema è interessante e di rilievo sistematico, coinvolgendo la tutela del destinatario del procedimento di notifica di un atto esecutorio, qual è la cartella di pagamento: è necessario garantire l'effettiva conoscibilità di tale atto, per altro particolarmente qualificato perché idoneo a incidere su situazioni giuridiche soggettive perfette.

Riveste, inoltre, rilievo pratico *ex latere creditoris*, considerando che spesso i motivi di ricorso sollevati vertono sulla mancata notificazione della cartella, con i conseguenti effetti decadenziali e prescrizionali a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Anche per la cartella di pagamento notificata a soggetto "relativamente" irreperibile, così come già accade per l'avviso di accertamento, occorre che l'avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale sia comunicato al destinatario sia con l'affissione di un avviso alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, sia con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La diversità di disciplina della medesima situazione (notificazione a soggetto "relativamente" irreperibile) non è parsa riconducibile ad alcuna ragionevole ratio, con violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Tale irragionevolezza contrasta anche con i principi dello statuto del contribuente, consentire il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento solo all'avvenuto deposito di questa nella casa comunale e successiva affissione all'Albo pretorio del Comune, senza comunicazione al destinatario, né con l'affissione alla porta, né con l'invio di una raccomandata informativa. Tale disciplina – afferma la Corte – non assicura né l'«effettiva conoscenza da parte del contribuente», né la comunicazione «nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della amministrazione finanziaria». Finalità fissate dallo Statuto (articolo 6, primo comma, della legge 212/2000).

La Corte conferma la necessità di ricorrere, in diritto tributario, alla norma di diritto comune, per quanto la norma tributaria non disponga. Il diritto tributario, tanto sostanziale quanto processuale, può derogare al diritto comune purché la deroga sia costituzionalmente «non irragionevole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili. L'attestato energetico

La ristrutturazione fa riscrivere l'«Ape»

Angelo Busani

Per l'attestato di prestazione energetica, in attesa dei regolamenti attuativi vale la disciplina già prevista per l'attestato di certificazione energetica, ma la sua validità può decadere a seguito di interventi di ristrutturazione.

Uno studio del Consiglio nazionale del notariato (numero 657-2013/C) effettua un'analisi della normativa in tema di Ape alla luce delle novità intervenute a opera del decreto legge 63/2013 e delle modifiche introdotte dalla legge di conversione 90/2013, tra cui la nullità dei contratti cui l'Ape non sia allegato. Su questo punto, per altro, sembra interverrà il decreto del "Fare 2".

Lo studio conferma l'interpretazione data quest'estate, a prima lettura della normativa, circa il fatto che per l'entrata a regime dell'attestato occorre attendere l'emanazione dei regolamenti attuativi e in questa fase transitoria, l'Ape si confeziona sulla base della previgente disciplina dettata per l'Ace. Inoltre sono utilizzabili gli Ace, rilasciati prima del 6 giugno 2013 che siano in corso di validità.

A quest'ultimo riguardo, occorre ricordare che, in base alla previgente disciplina, l'attestato di certificazione energetica aveva validità massima di dieci anni dal suo rilascio, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica e salva la necessità di un suo aggiornamento a ogni intervento di "ristrutturazione" che avesse modificato la prestazione energetica. Pertanto, per una vendita posta in essere dal 6 giugno 2013, il venditore potrà avvalersi ancora dell'eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013 e ancora in corso di validità.

Quanto al concetto di "ristrutturazione", rilevanti sono le modifiche apportate dal Dl 63/2013 rispetto alla disciplina previgente. In base alle regole attuali, l'obbligo di dotazione sorge in presenza di una "ristrutturazione importante", che può consistere in qualsiasi intervento di recupero edilizio che comunque riguardi oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e quindi anche a fronte di interventi (quali la manutenzione o il risanamento) diversi dalla ristrutturazione edilizia, così come definita dal Testo unico dell'edilizia (il Dpr 380/2001). Secondo la disciplina previgente, invece, l'obbligo di dotazione sorgeva esclusivamente con riguardo a edifici di superficie utile superiore a mille metri quadrati che fossero stati oggetto degli interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro e di demolizione e ricostruzione.

Con le modifiche apportate dal Dl 63/2013, quindi, si è ampliata la platea degli interventi rilevanti ai fini energetici. La figura della ristrutturazione rilevante ai fini energetici è quindi diversa da quella rilevante ai fini urbanistici ed edilizi.

Addirittura si può verificare che interventi edilizi (quali, ad esempio, gli interventi di ordinaria manutenzione, riguardanti oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio) totalmente liberi sotto il profilo edilizio, una volta eseguiti, facciano invece sorgere l'obbligo di dotare l'immobile di un nuovo attestato di prestazione energetica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSA CAMBIA

Rispetto al passato sono più numerosi i casi in cui un intervento comporta la richiesta di un nuovo documento

CPEXPO COMMUNITY PROTECTION
29/30/31 OCTOBER 2013 FIERA DI GENOVA
con l'alto patrocinio del PARLAMENTO EUROPEO
con il patrocinio di
in collaborazione con
con la partecipazione di UNITED NATIONS ESCAP

29 - 30 - 31 ottobre 2013 alla Fiera di Genova

CPEXPO: la prima expoconference internazionale sulla protezione delle Infrastrutture Critiche e delle Comunità

200 esperti internazionali a confronto, 32 workshop e seminari
Una conferenza plenaria di tre giorni con 30 relatori d'eccezione
Delegazioni da Cina, Qatar, Emirati, Arabia Saudita, Iraq, Tunisia e Russia
Uno spazio dedicato al B2B
Un'occasione da non perdere!

A CPEXPO in anteprima i risultati dei progetti eurpei del Living Lab del Comune di Genova

Golden sponsor:
Silver sponsor:
sponsor:

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
www.cpexpo.eu - info@cpexpo.eu

NOTIZIE

In breve

INAIL

Coperti gli incidenti in trasferta

Con la circolare 52 l'Inail, in risposta ai quesiti ricevuti, fornisce indicazioni sulla qualificazione degli infortuni avvenuti in itinere o in missione e/o trasferta. Tutela piena per gli incidenti durante le missioni e le trasferte.

PREVIDENZA

Cna Professioni: aliquota Inps al 24%

Un emendamento alla legge di stabilità per modificare la norma previdenziale degli iscritti alla gestione separata Inps. Secondo Cna Professioni, che sostiene l'opportunità di questa iniziativa, l'emendamento dovrebbe determinare tre novità: divisione tra professionisti e cocopro all'interno della gestione separata; aliquota unica al 24% per tutti i professionisti, indipendentemente dal fatto che abbiano un'altra copertura previdenziale; modifica della facoltà di rivalsa 4% in obbligo, con riversamento integrale all'Inps.

PARLAMENTO

La commissione Infanzia è operativa

Soddisfazione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali per la nomina di Michela Brambilla alla presidenzae della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. «Le cose da fare sono tantissime – ha dichiarato Edda Samory, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine – e finalmente la Commissione può iniziare a lavorare, impegnandosi a riavviare, in prima battuta, l'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza».